



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 16 settembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1977, n. 690.

Incorporazione da parte della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Palermo, del Monte di credito su pegno di Caltagirone, di 2ª categoria Pag. 6775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 1977.

Ampliamento del Parco nazionale dello Stelvio. Pag. 6775

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Passaggio del porto di Crotone dalla terza classe alla prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali Pag. 6777

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Vieste a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura Pag. 6777

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo del 3° centenario della nascita di Pietro Micca Pag. 6778

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Autorizzazione all'emissione, nel 1977, di nuovi valori appartenenti a serie di francobolli ordinari attualmente in corso Pag. 6778

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « Le costruzioni navali italiane » Pag. 6779

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gonadestrina » della ditta Carlo Erba S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4993/R) Pag. 6779

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortunon » della ditta Panthox e Burck S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5006/R) Pag. 6780

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Toxanon » della ditta Maisonpharm, in Roma. (Decreto di revoca n. 5007/R) Pag. 6780

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polvere aspersione Bomaca alla penicillina » della ditta Farmaceutici Bottasso S.r.l., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5010/R). Pag. 6781

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova Pag. 6781

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novara. Pag. 6782

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Tecnomar '77 - Mostra convegno cantieristica navale, costruzioni e attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare », in Genova Pag. 6782

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 6783

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6783

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 6783

Autorizzazione al comune di Pecorara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6783

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6783

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6783

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6783

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6783

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6784

Regione Liguria: Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Sarzana Pag. 6784

Provincia di Trento: Sdemanializzazione di immobili in provincia di Trento Pag. 6784

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti per laureati in scienze geologiche nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva da destinare al servizio sismico del Consiglio superiore dei lavori pubblici Pag. 6785

Ministero di grazia e giustizia:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice direttore in prova Pag. 6787

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bari Pag. 6787

Corte costituzionale: Concorso, per titoli ed esame, ad un posto di direttore di biblioteca Pag. 6788

Ospedale oncologico di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6789

Ospedale « S. Letti » di Pontedera: Concorso a due posti di assistente del laboratorio di microbiologia e chimica clinica Pag. 6789

Ospedale « Umberto I » di Frosinone:

Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 6789
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente medico del laboratorio di analisi Pag. 6789

Ospedale specializzato « A. Sclavo » di Siena: Concorso ad un posto di aiuto pneumologo Pag. 6789

Ospedale civile di Adrano: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6789

Ospedale pneumotisiologico « D. Cotugno » di Bari:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6789
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6789

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 39.

Riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali Pag. 6790

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, recante: « Norme per l'esercizio della caccia nella regione Piemonte » Pag. 6792

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 41.

Integrazione straordinaria del cap. 5360 dello stato di spesa per l'anno finanziario 1977 per la realizzazione di interventi assistenziali Pag. 6794

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 42.

Interventi per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali Pag. 6794

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 30.

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale 28 luglio 1976, n. 3336, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste per l'anno finanziario 1976 Pag. 6794

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 31.

Contributo alla stazione zoologica di Napoli Pag. 6795

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 32.

Istituzione della consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania Pag. 6795

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1977, n. 33.

Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane Pag. 6796

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 34.

Approvazione dello statuto della comunità montana del Mingardo Pag. 6797

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 35.

Modifica al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 29 del 14 maggio 1975 recante: « Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione » Pag. 6797

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 36.

Contributo agli ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi Pag. 6797

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 37.

Norme transitorie per l'assunzione di manodopera ai fini della esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di riforestazione Pag. 6798

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 38.

Programma di pronto intervento nel settore della bonifica montana e della riforestazione per l'anno 1977 Pag. 6798

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1977, n. 39.

Corsi straordinari per il personale paramedico. Pag. 6799

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1977, n. 40.

Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale Pag. 6800

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1977, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, concernente: « Istituzione delle comunità montane in Campania » Pag. 6804

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1977, n. 690.

Incorporazione da parte della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Palermo, del Monte di credito su pegno di Caltagirone, di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133 e la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, in data 23 dicembre 1975 e del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone, di 2ª categoria, con sede in Caltagirone (Catania) in data 24 gennaio 1976;

Visto l'adempimento delle formalità prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133 e dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Visto il parere favorevole del comitato regionale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Caltagirone, di 2ª categoria, con sede in Caltagirone (Catania), è incorporato nella Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del presidente della regione siciliana, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1977

LEONE

STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1977

Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 1977.

Ampliamento del Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1935, n. 740, recante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede la possibilità di estendere, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il perimetro del Parco ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali del Parco medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei confini del Parco, per il conseguimento delle predette finalità;

Rilevato che le aree che si ritiene necessario inserire nei confini del Parco, presentano aspetti di omogeneità e di complementarità rispetto alle zone già comprese nel Parco stesso e nel Parco nazionale svizzero confinante;

Accertata la rilevanza internazionale connessa alla creazione di una vasta area protetta a cavallo della frontiera italo-elvetica;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali espresso nella seduta del 2 marzo 1977;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del Parco nazionale dello Stelvio è esteso alle zone di Cancano e di Livigno, nonché ai monti Sobretta, Gavia, Serottini.

I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio, in dipendenza degli ampliamenti di cui al precedente comma, sono quelli indicati nell'allegata coreografia che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Dato a Roma, addì 23 aprile 1977

LEONE

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1977

Registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 47



DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Passaggio del porto di Crotona dalla terza classe alla prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico, sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, modificata dal regio decreto 12 luglio 1912, n. 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 11 ottobre 1888, n. 5820, con il quale il « Porto Vecchio » di Crotona venne iscritto nella terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali e fu altresì, approvato l'elenco degli enti locali interessati al porto con le aliquote a ciascuno assegnate;

Visto il regio decreto 4 aprile 1901, n. 147, con il quale il « Porto Nuovo » di Crotona venne iscritto nella prima categoria ai fini della sicurezza della navigazione generale e assimilato a quelli di terza classe della seconda categoria ai fini commerciali, fermo restando l'elenco degli enti locali, con le relative aliquote approvato con regio decreto 11 ottobre 1888, n. 5820;

Considerato che il porto di Crotona nel suo insieme possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere iscritto nella seconda categoria, prima classe dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1971-73 risulta notevolmente superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate, fermo restando l'elenco degli enti locali interessati alle spese di opere marittime da eseguirsi nello scalo medesimo;

Sentiti detti enti;

Visto il voto n. 128 del 12 marzo 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole sulla proposta di classificazione del detto scalo nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali;

Visto il voto del 24 novembre 1975 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuto che va confermata l'iscrizione per l'intero complesso portuale nella prima categoria ai fini del rifugio;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Crotona, già denominato « Porto Vecchio » e « Porto Nuovo », è iscritto, con l'unico appellativo di Porto di Crotona nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fermo restando l'elenco degli enti locali chiamati a contribuire con le aliquote a ciascuno assegnate, di cui al regio decreto 11 ottobre 1885, n. 5820, nonché la sua iscrizione nella prima categoria ai fini del rifugio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

p. Il Ministro per i lavori pubblici
LAFORGIA

p. Il Ministro per il tesoro
ABIS

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 308

(9726)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Vieste a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO
E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1965, con il quale il comune di Vieste, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 33.150.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 3.225.000 per anni dieci, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 29 luglio 1975 della giunta municipale di Vieste, ratificata con delibera consiliare n. 249 del 4 agosto 1975;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 123.350.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura di Vieste;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Vieste un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Vieste è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 123.350.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Vieste un contributo straordinario nella misura di L. 10.983.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Vieste il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia

BONIFACIO

Il Ministro per l'interno

COSSIGA

p. Il Ministro per il tesoro

ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1977
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 28

(9811)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo del 3° centenario della nascita di Pietro Micca.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 456, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1977, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1402 del 23 febbraio 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo del 3° centenario della nascita di Pietro Micca, nel valore da L. 170.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; colori: policromia (quattro colori).

La vignetta raffigura idealmente Pietro Micca mentre dà fuoco al deposito di polveri, per sbarrare l'entrata degli assediati nella cittadella di Torino.

Nella cornice, in alto, è posta la leggenda « PIETRO MICCA », a destra, verticalmente, le date « 1677 - 1706 »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 170 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

*Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni*
COLOMBO

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977
Registro n. 25 Poste, foglio n. 117

(9701)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Autorizzazione all'emissione, nel 1977, di nuovi valori appartenenti a serie di francobolli ordinari attualmente in corso.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1402 del 23 febbraio 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

- 1) una fontana del Friuli-Venezia Giulia;
- 2) una fontana del Molise;
- 3) una fontana della Calabria;
- 4) un'opera di Giuseppe Arcimboldi;
- 5) un'opera di Andrea Delitio;
- 6) Luigi Cherubini;
- 7) Pietro Aretino;
- 8) Antonio Meucci;
- 9) Carlo Goldoni;
- 10) Filippo Brunelleschi;
- 11) il Santo Natale;
- 12) il castello di Canossa;
- 13) Fermo;
- 14) le grotte di Castellana.

Art. 2.

Con successivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

*Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni*
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977
Registro n. 25 Poste, foglio n. 119*

(9703)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « Le costruzioni navali italiane ».

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale,

sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di procedere all'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « le Costruzioni navali italiane »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1402 del 23 febbraio 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « Le costruzioni navali italiane ».

Art. 2.

Con successivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

*Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni*
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977
Registro n. 25 Poste, foglio n. 121*

(9698)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gonadestrina » della ditta Carlo Erba S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4993/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° marzo 1958, con il quale venne registrata al n. 13586 la specialità medicinale denominata « Gonadestrina » uso veterinario, nella preparazione boccetta iniettabile × 1000 U.I. + fiala diluente × 10 cc, a nome della ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Carlo Imbonati, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto contenente estrogeni ad azione terapeutica ritardata;

Accertato altresì che non è documentata la scomparsa nel tempo dei residui dannosi per il consumatore nelle carni degli animali trattati con tale prodotto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gonadestrina » uso veterinario, nella preparazione boccette iniettabile da 1000 U.I. + fiala diluente x 10 cc, registrata al n. 13586 in data 1° marzo 1958, a nome della ditta Carlo Erba S.p.a., con sede in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9625)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortunon » della ditta Panthox e Burck S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5006/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 gennaio 1970, con il quale vennero registrate ai numeri 7980 e 7980/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cortunon » iniettabile e la relativa categoria confetti a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto n. 60, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, in assenza di una definizione analitica dell'estratto epatico contenuto nella stessa per l'inattendibilità dei tests proposti per valutarne l'attività biologica e in mancanza di dimostrazione dell'attività clinica tramite parametri obiettivi, è da ritenersi terapeuticamente superata, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cortunon » iniettabile, nelle confezioni: flaconcino multidoso da 6 ml da mg 75/ml e

fiale 6 da 2 ml da 75 mg/ml, nonché della relativa categoria confetti, nella confezione da 40 confetti da mg 75, registrate rispettivamente ai numeri 7980 e 7980/A, in data 22 gennaio 1970, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 60.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9609)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Toxanon » della ditta Maisonpharm, in Roma. (Decreto di revoca n. 5007/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 17935 la specialità medicinale denominata « Toxanon » sciroppo (flacone x g 200), a nome della ditta Maisonpharm, con sede in Roma, via Giano Parrasio, 30, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Lab. italiani medicinali « Medital », con sede in Pomezia, via Petronella, km 17;

Vista la scrittura privata in data 13 gennaio 1967, registrata in Roma il 27 gennaio 1967 al n. E 4987, con la quale il prodotto suddetto venne ceduto alla ditta Medwerke S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione di rito;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Toxanon » sciroppo (flac. x g 200), registrata al n. 17935, in data 23 agosto 1962, a nome della ditta Maisonpharm, con sede in Roma, via Giano Parrasio, 30, successivamente ceduta alla ditta Medwerke, con sede in Roma, lungotevere Mellini, 33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario

sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9610)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polvere aspersoria Bomaca alla penicillina » della ditta Farmaceutici Bottasso S.r.l., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5010/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 14 febbraio 1955, con il quale venne registrata al n. 9714 la specialità medicinale denominata « Polvere aspersoria Bomaca alla penicillina » nella confezione flacone da g 5, a nome della ditta Farmaceutici Bottasso S.r.l., con sede in Bologna, via dal Lino, 23, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polvere aspersoria Bomaca alla penicillina » nella confezione flacone da g 5, registrata al n. 9714, in data 14 febbraio 1955, a nome della ditta Farmaceutici Bottasso S.r.l., con sede in Bologna, via dal Lino, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9612)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 700 casse di sardine all'olio di oliva del valore complessivo di Esc. 339.500 di origine e provenienza Portogallo la ditta Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Esc. 267.570 di cui al modello B-Import n. 4479919 dell'11 settembre 1974 emesso dalla sede di Genova della Banca Passadore & C.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 ottobre ed il 5 novembre 1975 con ritardi, quindi, di 11/12 mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 9 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, nonostante i ripetuti solleciti rivolti dall'Ufficio italiano dei cambi tramite la banca fideiubente, l'operatore non ha fornito alcuna documentazione giustificativa della predetta infrazione valutaria e, anzi, non ha nemmeno provveduto ad inoltrare la prescritta istanza di liberazione della cauzione prestata, e che, pertanto, non è dato modo di escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta De Langlade & Gran-

celli S.p.a. mediante fidejussione della Banca Passadore & C. di Genova, nella misura del 5% di Esc. 267.570 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1977

Il Ministro: OSSOLA

(9780)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1958, con il quale la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i successivi decreti ministeriali 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963, 15 dicembre 1964, 17 luglio 1967, 7 dicembre 1968, 4 agosto 1970, 17 dicembre 1970, 15 maggio 1972 e 14 luglio 1976, con i quali la suddetta società è stata autorizzata ad effettuare, vari ampliamenti del proprio magazzino generale;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1976, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un fabbricato di nuova costruzione da adibire al deposito di derrate alimentari nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 11 del 24 gennaio 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, via della Chiusa n. 2, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, con un fabbricato di nuova costruzione, della superficie di mq 1800, composto da cinque celle frigorifere a bassa temperatura, da adibire al deposito di derrate alimentari, nazionali, nazionalizzate ed estere.

Tale fabbricato risulta contrassegnato con tratteggio in rosso e meglio descritto nella relazione tecnica e nella planimetria presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle celle frigorifere di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

p. Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato

ERMINERO

p. Il Ministro per le finanze

TAMBRONI ARMAROLI

(9662)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Tecnomar '77 - Mostra convegno cantieristica navale, costruzioni e attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Tecnomar '77 - Mostra convegno cantieristica navale, costruzioni e attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare », che avrà luogo a Genova dal 17 al 23 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 settembre 1977

p. Il Ministro: CARTA

(9352)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1839/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1840/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1841/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1842/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1843/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1844/77 della commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1845/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che sopprime le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1846/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1847/77 della commissione, del 10 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Decisione della commissione, del 18 luglio 1977, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (ottantanovesima deroga).

Decisione della commissione, del 20 luglio 1977, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (ottantottesima deroga).

Pubblicati nel n. L 205 dell'11 agosto 1977.

(41/C)

Regolamento (CEE) n. 1848/77 della commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1849/77 della commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1850/77 della commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1851/77 della commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1830/77 della commissione, del 3 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 202 del 9 agosto 1977.

Pubblicati nel n. L 206 del 12 agosto 1977.

(42/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Besenzone (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4419/M)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4421/M)

Autorizzazione al comune di Pecorara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Pecorara (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4422/M)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Modena, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.816.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4423/M)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Fiastra (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.938.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4425/M)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.611.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4426/M)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Serra de' Conti (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.068.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4427/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti per laureati in scienze geologiche nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva da destinare al servizio sismico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, che ha istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici il servizio sismico;

Ritenuto che la citata legge n. 176 del 26 aprile 1976 ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici, ferma restando la consistenza numerica dell'organico del proprio ruolo direttivo tecnico, a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di dodici laureati in scienze geologiche da destinare al servizio sismico;

Accertato che a norma dell'art. 4, terzo comma, della già citata legge n. 176 sono stati immessi nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva di questo Ministero cinque impiegati non di ruolo muniti di laurea in scienze geologiche;

Ritenuto che le esigenze del servizio sismico, impongono l'ulteriore assunzione di quattro laureati in scienze geologiche e che pertanto occorre bandire apposito concorso pubblico, per esami;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare ai concorsi di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la necessaria disponibilità di vacanze per dare attuazione alla legge n. 176 del 26 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 823 dell'11 giugno 1977, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato stabilito il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva per laureati in scienze geologiche da destinare al servizio sismico istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Requisiti per l'assunzione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- 6) possesso del diploma di laurea in scienze geologiche;
- 7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera D), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto che viene motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (cfr. allegato 1 del presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1^a - Sezione 3^a - Via Nomentana n. 2 - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

- 1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
- 2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdon giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
- 7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà in due prove scritte ed un colloquio sulle materie elencate nel programma d'esame (cfr. allegato 2 al presente bando).

Lo svolgimento degli esami sarà regolato dalle disposizioni dettate in materia dai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12 e 13 dicembre alle ore 8 presso l'edificio di questo Ministero sito in Roma, lungotevere Thaon De Revel n. 1/3.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, sempre all'indirizzo indicato dal precedente art. 3, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso o dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero, all'indirizzo già indicato nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, art. 7.

Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato del godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale del comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a geologo, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica del Ministero dei lavori pubblici.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli assegni accessori di diritto.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1977
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 94

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1^a - Sezione 3^a - Via Nomentana n. 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto residente in
(provincia di) (c.a.p.) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti per laureati in scienze geologiche nella qualifica iniziale del ruolo tecnico direttivo.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere nato a il
(il candidato che abbia superato il 32° anno di età ed abbia diritto all'elevazione del limite di età ne specificherà i motivi);
- b) di essere cittadino italiano;
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di) (1);
- d) di non aver riportato condanne penali (2);
- e) di possedere il seguente titolo di studio: laurea in conseguita presso la Università degli studi di in data;
- f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (3);
- g) di prestare attualmente servizio come impiegato presso dal (4);
- h) di aver prestato servizio come impiegato dal al e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (4);

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo

Data, Firma

(5)

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso ;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha ancora prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione dei lavori pubblici) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva, di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Esposizione e svolgimento critico su un fenomeno naturale richiedente l'applicazione di elementi di geofisica o su manifestazioni sismiche con interpretazione di dati di sismologia strumentale secondo i principi della meccanica statica e dinamica.

2) Esposizione e svolgimento critico di un argomento relativo alla tettonica, tettonogenesi alla meccanica delle rocce e delle terre, alla litologia ed alla litostratigrafia ed ai metodi di indagine in sito ed in laboratorio.

COLLOQUIO

Il colloquio oltre alle materie oggetto delle prove scritte verte sulle seguenti materie:

- sismologia ed accelerografia con interpretazione delle registrazioni e funzionamento strumentali;
- nozioni sul funzionamento di calcolatori elettronici;
- principi di statistica applicata e di matematica;
- legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

(9646)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice direttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1977, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 381, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1975.

(9813)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bari.

Nel Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1977, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 388, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bari, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1975.

(9814)

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso, per titoli ed esame, ad un posto di direttore di biblioteca

IL PRESIDENIE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte, approvato l'8 aprile 1960, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Corte in data 12 maggio 1977;

Viste le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del 17 giugno e del 19 luglio 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di direttore di biblioteca con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari di ruolo delle biblioteche pubbliche statali o delle biblioteche di enti pubblici con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, forniti di laurea in lettere o giurisprudenza o scienze politiche.

I concorrenti non devono aver superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire all'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana domanda redatta su carta da bollo da L. 1500 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

- 1) diploma di laurea;
- 2) stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;
- 3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica all'impiego;
- 4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei documenti presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso l'ufficio affari generali, personale ed amministrazione della Corte.

Art. 6.

L'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, composta di tre membri, sarà nominata con separato decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la commissione giudicatrice per la prova.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente la legislazione sulle biblioteche e sulla tutela del materiale bibliografico, la bibliografia generale e giuridica, la biblioteconomia, elementi di diritto pubblico, elementi di contabilità dello Stato e due lingue straniere (francese, inglese, tedesca).

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

L'esame si svolgerà nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti con determinazione del presidente della commissione esaminatrice.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo.

Art. 11.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulta per ciascun candidato sommando il punto riportato nel colloquio con quello dei titoli.

A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 13.

Il concorrente che risulterà vincitore riceverà apposito avviso e dovrà far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Roma, addì 2 settembre 1977

Il presidente: Rossi

(9847)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
 un posto di primario radiologo;
 due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(9848)

OSPEDALE « S. LOTTI » DI PONTEDERA**Concorso a due posti di assistente del laboratorio di microbiologia e chimica clinica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del laboratorio di microbiologia e chimica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(9817)

**OSPEDALE « UMBERTO I »
DI FROSINONE****Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
 due posti di assistente di chirurgia;
 un posto di assistente di pediatria;
 due posti di assistente di neonatologia;
 un posto di assistente di radiologia;
 un posto di assistente di anestesia;
 un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frosinone.

(9756)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente medico del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(9757)

OSPEDALE SPECIALIZZATO**« A. SCLAVO » DI SIENA****Concorso ad un posto di aiuto pneumologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Siena.

(9753)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
 un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;
 un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Adrano (Catania).

(9751)

**OSPEDALE PNEUMOTISILOGICO
« D. COTUGNO » DI BARI****Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
 due posti di aiuto di tisiologia;
 cinque posti di aiuto di pneumologia di cui due appartenenti alle categorie protette.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(9754)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
 un posto di assistente di radiologia;
 quattro posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(9755)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 39.

Riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 23 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1.

La Regione promuove, nell'ambito di una organica politica di sicurezza sociale, il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di rendere effettivo il diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico e psichico.

Art. 2.

L'organizzazione dei servizi deve garantire in particolare:

- a) l'ammissione di tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, al godimento dei servizi di cui necessitano;
- b) la partecipazione dei cittadini a tutti i livelli di gestione dei servizi;
- c) la rimozione delle cause che possano determinare il bisogno di assistenza sanitaria o sociale o fenomeni di emarginazione, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione e dallo statuto della Regione e altresì favorire il recupero dei soggetti affetti da minorazione psico-fisiche e il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente sociale;
- d) l'unificazione dei momenti sociale, sanitario ed assistenziale e la loro caratterizzazione in senso preventivo;
- e) la articolazione territoriale degli interventi, in aderenza ai bisogni e alle esigenze di sviluppo delle comunità locali.

I servizi e gli interventi sanitari e socio-assistenziali sono, nel quadro della programmazione, integrati e armonizzati tra loro nonché con gli interventi per il lavoro, la casa, l'assetto del territorio e con gli altri interventi che, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Il riordinamento dei servizi, di cui al precedente art. 1, riguarda le seguenti materie:

- a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, ed assistenza sociale;
- b) profilassi delle malattie infettive;
- c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;
- d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;
- e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
- f) igiene ed assistenza veterinaria; vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;
- g) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;
- h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica e tutela sanitaria dell'attività sportiva.
- i) assistenza scolastica, per quanto inerisce a mense e trasporti;
- l) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;
- m) assistenza all'anziano;

n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;

o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossico-dipendenze;

p) igiene mentale;

q) educazione sanitaria;

r) formazione ed aggiornamento degli operatori socio-sanitari;

s) informazione e documentazione sulle materie precedentemente indicate.

Art. 4.

La Regione, per il conseguimento delle finalità della presente legge, e per rendere possibile a tutti i livelli l'esercizio organico delle funzioni attinenti alle materie di cui al precedente art. 3:

a) delega ai comuni e alle comunità montane l'esercizio delle funzioni amministrative proprie, comprese quelle delegate dallo Stato, perchè le esercitino in forma consortile o decentrata, in base alla dimensione delle singole zone indicate dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41;

b) promuove, avvalendosi degli organismi comprensoriali, all'interno di ciascuna zona, per l'esercizio delle funzioni proprie degli enti locali o ad essi delegate, la costituzione del consorzio o il decentramento amministrativo a livello sub-comunale;

c) promuove in ciascuna zona il coordinamento, con le attività degli enti delegati, delle funzioni svolte dalle province, dagli altri enti pubblici e dai consigli di distretto scolastico;

d) stabilisce i requisiti dei servizi prestati da enti od istituzioni pubblici o privati, che rendano possibile il riconoscimento della loro utilità e validità per il coordinamento con le unità locali dei servizi, come definite dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Titolo II

AZZONAMENTO E CONSORZI

Art. 5.

La gestione unitaria delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è assicurata mediante il consorzio tra comuni, o tra comuni e comunità montane, e per il comune di Torino, mediante il decentramento amministrativo sub-comunale.

Il consorzio non può comprendere comunità montane il cui territorio includa più di una delle zone previste dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Art. 6.

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati dagli enti che provvedono alla relativa gestione.

Il consorzio è costituito e lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere favorevole del consiglio regionale.

Art. 7.

Lo statuto consortile deve indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed inoltre:

contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità della presente legge;

garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;

garantire la partecipazione democratica dei cittadini, sulla base dell'art. 2 dello statuto della Regione, alla formulazione ed all'attuazione dei programmi, a mezzo di un comitato di partecipazione di cui facciano comunemente parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre forze sociali organizzate presenti sul territorio.

Uno speciale regolamento, elaborato di concerto con il comitato di partecipazione di cui al comma precedente, determina le modalità di funzionamento del comitato medesimo.

Per il comune di Torino, che si articola in zone sulla base della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, il regolamento deve contenere le norme per la delega di funzioni amministrative.

Titolo III

DELEGHE

Art. 8.

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione e la classificazione delle case di cura private;
- b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;
- c) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;
- d) i concorsi per le sedi farmaceutiche;
- e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;
- f) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo;
- g) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;
- h) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;
- i) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estinzioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie degli enti ospedalieri, nonché degli enti o delle istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia e comunque sentito il parere dei consorzi e del comune in cui l'istituzione ha sede;
- l) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;
- m) il controllo sugli organi degli enti o delle istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 9.

Oltre a quelle precedentemente indicate, i comuni e le comunità montane possono affidare ai consorzi altre funzioni proprie in materie affini a quelle previste dalla presente legge, allo scopo di assicurare in forma integrata l'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali nell'ambito delle zone costituite ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Art. 10.

Qualora un consorzio, od il comune di Torino, non esercitino le funzioni loro demandate, la giunta regionale, sentiti gli enti medesimi e previa assegnazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi negli adempimenti di loro competenza.

La giunta regionale comunica ai consorzi e al comune di Torino le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11.

Per quel che concerne le norme e le procedure di formazione ed attuazione del piano regionale socio-sanitario, degli indirizzi socio-sanitari ed ospedalieri dei piani comprensoriali, dei programmi zionali pluriennali ed annuali unitari ed integrati di gestione dei servizi, si applicano le disposizioni della legge di cui al primo comma dell'art. 75 dello statuto regionale.

Art. 12.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, o nel diverso termine stabilito dal piano regionale di sviluppo per ciascuna zona di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, i consorzi, sentiti gli enti consorziati e sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, formano i programmi zionali unitari ed integrati di gestione dei servizi. Entro lo stesso termine provvede anche il comune di Torino, sentiti i consigli circoscrizionali.

I programmi zionali devono prevedere:

- a) gli obiettivi prioritari degli interventi, in armonia con i principi generali stabiliti dal precedente art. 2 ed i relativi standards funzionali;

b) la eventuale articolazione territoriale dei programmi zionali;

c) le modalità di organizzazione del personale, ivi comprese le norme per favorire e disciplinare la residenzialità degli operatori, l'aggiornamento professionale, l'orario di lavoro e la piena utilizzazione del personale già in servizio negli enti locali;

d) le modalità per la riconversione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, così da fornire alla generalità dei cittadini che vivono in una determinata area servizi territoriali aperti e non emarginanti;

e) l'integrazione funzionale e l'articolazione territoriale di tutte le strutture e dei servizi inseriti nel programma zonale;

f) il coordinamento e l'integrazione, anche a mezzo di convenzioni, con i servizi gestiti da altri enti pubblici, che non siano i comuni, i loro consorzi o le comunità montane, o da istituzioni pubbliche o da istituzioni private che ne facciano richiesta, dei quali siano riconosciute la validità e l'utilità ai termini dell'art. 4, punto d);

g) il piano di finanziamento degli interventi previsti dal programma zonale.

I programmi zionali sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 13.

I programmi zionali pluriennali ed annuali sono presentati, approvati ed aggiornati secondo quanto previsto dal precedente art. 11.

In particolare il comune di Torino e i consorzi di comuni presentano ai comitati comprensoriali i programmi pluriennali unitari ed integrati di gestione o le loro articolazioni annuali, in coerenza con il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione con l'indirizzo in materia socio-sanitaria ed ospedaliera del piano socio-economico territoriale del comprensorio e con le previsioni degli altri strumenti di piano.

I comitati comprensoriali trasmettono al presidente della giunta regionale i programmi di cui al precedente comma, opportunamente coordinati e previo controllo di coerenza con gli indirizzi degli elencati piani, accompagnati dal proprio motivato parere, affinché la giunta regionale ne tenga conto nel formulare il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione od il programma ed il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

La giunta regionale, dopo tale approvazione, trasmette quindi ai comitati comprensoriali i programmi approvati con le eventuali modificazioni per la comunicazione agli enti interessati.

Gli enti di cui al secondo comma del presente articolo presentano, entro il 15 marzo di ogni anno, ai comitati comprensoriali una relazione sullo stato di attuazione dei programmi ed il conto consuntivo per l'esercizio precedente dei programmi di spesa per materie delegate dalla Regione, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 27 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

I comitati comprensoriali trasmettono quindi relazioni e consuntivi di cui al comma precedente, opportunamente coordinati e previo il controllo di coerenza con i programmi di cui al secondo comma del presente articolo, al presidente della giunta regionale, accompagnati dal proprio motivato parere, per la redazione del conto consuntivo e dell'assestamento di bilancio da approvarsi dal consiglio regionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

In relazione agli interventi previsti, il programma zonale indica, per il periodo della sua operatività, i necessari finanziamenti, che sono imputati ai capitoli di spesa dei bilanci consortili e del bilancio del comune di Torino.

Per quanto attiene ai consorzi, gli oneri relativi sono finanziati con le entrate degli stessi, costituite da:

- a) quote degli enti consorziati;
- b) partecipazione alla spesa da parte della provincia;
- c) contributi integrativi della Regione;
- d) altri eventuali contributi.

I contributi degli enti aderenti sono determinati a norma degli statuti consortili in misura correlata alla relativa consistenza demografica.

Le partite relative alla partecipazione delle province, che si riferiscono ai servizi di competenza delle stesse, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, punto c), della presente legge,

ove non conferite convenzionalmente agli enti delegati od ai consorzi, sono previste dal bilancio dei consorzi stessi e del comune di Torino in termini figurativi.

Art. 15.

La Regione assicura il finanziamento delle spese relative alle materie delegate previste dai programmi zonali, entro i limiti dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Il finanziamento di cui al comma precedente è realizzato:

- a) mediante la corresponsione di quote di finanziamento a favore degli enti delegati;
- b) attraverso contributi di cui alla lettera c) del capoverso dell'articolo precedente.

Titolo V

NORME TRANSITORIE

Art. 16.

I comitati comprensoriali promuovono le iniziative necessarie per realizzare sia le aggregazioni consortili e le articolazioni sub-comunali previste dalla presente legge, sia, quando occorra, il coordinamento, nel proprio ambito territoriale, di tutte le attività dirette al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

Qualora singole leggi regionali attribuiscono funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, gli enti delegati, quando sia prevista la gestione consortile, continuano ad esercitare le funzioni attribuite fino alla costituzione degli organi consortili.

Art. 17.

In sede di prima applicazione della presente legge i programmi zonali pluriennali ed annuali dei servizi vengono presentati dal comune di Torino e dai consorzi ai comitati comprensoriali entro la data fissata, per ciascuna zona, su proposta della giunta regionale con deliberazione del consiglio regionale.

I comitati comprensoriali trasmettono ciascun programma, accompagnato dal proprio motivato parere, alla giunta regionale per l'adozione.

Adottato il programma, la giunta regionale lo presenta, insieme alla proposta delle quote di finanziamento a favore degli enti delegati, al consiglio regionale per l'approvazione.

L'ammontare dei contributi regionali a favore del consorzio è determinato, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e dei servizi, con riferimento alla dimensione demografica del bacino di utenza, e tenendo altresì conto dell'ampiezza del territorio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 agosto 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, recante: «Norme per l'esercizio della caccia nella regione Piemonte».

(Pubblicata nel suppl. speciale al Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, recante: «Norme per l'esercizio della caccia nella regione Piemonte», è così modificata ed integrata.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Tutti i titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri.

Per poter esercitare la caccia nel territorio sottoposto a regime di caccia controllata occorre essere in possesso del tesserino regionale.

I tesserini, predisposti dall'amministrazione regionale, vengono rilasciati dai comitati provinciali della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie.

Per il rilascio del tesserino, valido per la sola provincia di residenza, il cacciatore deve versare al comitato provinciale della caccia competente la somma di L. 10.000.

Ai fini di estendere la validità del tesserino, il cacciatore deve effettuare tanti versamenti supplementari di L. 10.000 quante sono le province, diverse da quelle di residenza, in cui intenda cacciare, ferma restando l'esclusione della zona faunistica delle Alpi. Tali versamenti, su conto corrente postale intestato all'amministrazione regionale, vanno effettuati avvalendosi dei bollettini rilasciati dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio e predisposti dalla stessa amministrazione regionale in modo che sia identificata la provincia di pertinenza. Il cacciatore deve allegare al tesserino in suo possesso le ricevute dei versamenti supplementari.

Il cacciatore non residente in Piemonte può ottenere il rilascio del tesserino, valido per una sola provincia, previo versamento della somma di L. 10.000 al comitato provinciale della caccia competente, solo se in possesso di valido tesserino prescritto dalla Regione o provincia di residenza.

Qualora il cacciatore non residente in Piemonte intenda estendere la validità del tesserino a province ulteriori, deve effettuare versamenti supplementari conformemente a quanto disposto dal quinto comma del presente articolo.

Il cacciatore non residente in Piemonte, in possesso del tesserino valido nella propria regione o provincia deve esibirlo, ad ogni richiesta degli agenti, unitamente a quello valido per il Piemonte. La mancata esibizione del tesserino della provincia o regione di residenza, equivale alla mancata esibizione del tesserino valido per il Piemonte. Le giornate di caccia effettuate in altre regioni sono considerate compiute nel territorio della regione Piemonte. Il cacciatore residente in altre regioni, nelle quali la data di apertura generale della caccia sia posteriore a quella prevista per il Piemonte, può esercitare la caccia in Piemonte soltanto dalla data di apertura generale della caccia nella regione o provincia di residenza.

Il cacciatore munito di tesserino personale deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo riservati, il giorno di caccia prescelto, il numero dei capi abbattuti e per le specie stanziali protette, l'ora dell'abbattimento.

Le somme introitate dall'amministrazione regionale sono utilizzate, nella misura di almeno il 40% per le spese di vigilanza; il residuo per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione, per l'incremento delle strutture pubbliche di produzione e protezione nonché per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, tenendo in particolare considerazione la pressione venatoria registrata in ciascuna provincia.

Ogni cacciatore non potrà ottenere, nell'ambito della Regione, più di un tesserino.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«L'esercizio venatorio in qualsiasi forma esercitato è consentito su tutto il territorio della regione Piemonte dalla terza domenica di settembre fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi, e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio non compreso nella zona delle Alpi.

La caccia al cinghiale è consentita, previo parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente secondo piani di abbattimento disposti dai comitati provinciali della caccia ed a persone nominativamente indicate, ai soli fini della tutela delle colture agricole.

I comitati provinciali della caccia, previo parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono anticipare le date di chiusura della stagione venatoria.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2 salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«E' vietato uccidere o catturare qualsiasi specie di selvaggina prima di mezz'ora dal sorgere del sole e dopo mezz'ora dal tramonto, come definiti dall'osservatorio di Brera.

Tale limitazione è estesa ai casi previsti dagli articoli 24 e 25 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Il divieto di cui al presente articolo è esteso anche al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Dalla data di apertura della stagione venatoria fino alla seconda domenica di ottobre su tutto il territorio della regione Piemonte la caccia può essere esercitata due giorni la settimana, a scelta del cacciatore, tra il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Successivamente alla seconda domenica di ottobre, fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono consentiti tre giorni di caccia, per ogni settimana, a scelta tra quelli indicati nel primo comma.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, può abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale protetta, di cui non più di una lepore.

Ciascun cacciatore per ogni giornata di caccia, nel periodo dalla terza domenica di settembre fino alla penultima domenica di dicembre può abbattere inoltre selvaggina migratoria come segue: storni, fino a un massimo di 20, ed esemplari di altre specie, fino a un massimo di 10. Tra questi ultimi sono consentiti: palmipedi, fino a un massimo di tre; trampolieri, fino a un massimo di cinque di cui non più di due beccacce.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguito è consentito, nei trenta giorni precedenti l'apertura generale della caccia al martedì, al giovedì, al sabato ed alla domenica.

Nei giorni consentiti, l'addestramento e l'allenamento sono ammessi esclusivamente nelle località preventivamente indicate dai comitati provinciali della caccia su terreni boschivi o liberi da colture.

I cani debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.

I comitati provinciali della caccia possono consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'impiego dei cani da ferma e da seguito per le prove sul terreno, anche nelle zone di divieto di caccia.

Il contravventore è soggetto alle sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

«L'esercizio della caccia è comunque vietato nei terreni dai quali non sono stati ancora asportati i frutti pendenti. L'inservanza del divieto anche se non sono state apposte le tabelle di cui all'art. 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è punita con le sanzioni previste dalla presente legge e con il ritiro del tesserino di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, per l'intera annata venatoria».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Le riserve di caccia, poste nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge, con esclusione della limitazione del numero dei capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

I comitati provinciali della caccia possono revocare le concessioni di riserva quando i concessionari non osservino le disposizioni di legge o quelle del decreto di concessione. I comitati provinciali della caccia devono revocare le concessioni quando le riserve non incrementino la produzione della selvaggina e non ne favoriscano l'irradimento nei terreni circostanti o non agevolino la sosta delle specie migratorie».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, assunta su proposta o previo parere dei comitati provinciali della caccia e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio ove ricorra la necessità di proteggere le colture agricole o la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, in tutto il territorio regionale o in parte di esso.

Il presidente, su conforme deliberazione assunta dalla giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia interessati, può vietare l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona.

Nei territori in cui, in relazione alla necessità esclusiva o concorrente di proteggere le colture agricole, è stato vietato l'esercizio venatorio ai sensi del primo comma, i comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, possono in qualsiasi tempo effettuare catture di selvaggina a scopo di ripopolamento quando essa arrechi effettivi danni alle colture medesime».

Art. 2.

Per le violazioni in materia di caccia soggette a sanzioni amministrative, di cui al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, modificata dalla presente legge le somme previste sono determinate nel minimo di L. 100.000 e nel massimo in L. 300.000. E' soggetta a questa sanzione ogni altra violazione in materia di caccia non diversamente sanzionata.

La sanzione pecuniaria è determinata nel massimo in lire 1.800.000 nei seguenti casi: ferimento, uccisione o cattura di esemplare di animali protetti ai sensi degli articoli 23 e 38 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, o ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21.

La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma è determinata nel minimo in L. 700.000 e nel massimo in L. 1.800.000 nei seguenti casi: ferimento, uccisione o cattura di stambecco, mufone, giovane camoscio dell'anno e madre che lo accompagna, daino, cervo, capriolo, aquila, avvoltoio degli agnelli, gufo reale; apposizione di tabelle in violazione dell'art. 45 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e mantenimento abusivo delle medesime.

La sanzione pecuniaria è determinata nel minimo in L. 5.000 e nel massimo in L. 15.000 nei casi di violazione degli articoli 10 e 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Il ritiro del tesserino di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, modificata dalla presente legge, si intende effettuato per l'intera annata venatoria.

Art. 3.

In caso di contestata violazione, gli agenti debbono sequestrare i mezzi di caccia e la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane; i mezzi di trasporto sono considerati mezzi di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

Gli agenti possono altresì, a fine di sequestro, ordinare la consegna dei mezzi di caccia e cacciagione pertinenti a violazioni, detenuti su persone, o mezzi di trasporto, o in altro luogo.

Nel caso in cui, per fatto del violatore, non viene eseguito il sequestro di cui al primo comma, o non viene ottemperato all'ordine di cui al secondo comma, sono raddoppiate le somme previste a titolo di sanzione. Nel caso in cui, da persona diversa dal violatore, non viene ottemperato all'ordine di cui al secondo comma, si applica la sanzione amministrativa di L. 30.000.

In caso di sequestro dei mezzi di caccia, la custodia avviene a cura del comitato provinciale della caccia, che provvede alla restituzione a seguito del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ovvero dopo che il violatore abbia scontato la sanzione, ovvero a seguito di accertamento di non commessa violazione.

In caso di sequestro di selvaggina, il comitato provinciale della caccia provvede alla liberazione degli animali vivi in idonea località; provvede alla vendita degli animali morti, e mantiene il prezzo a disposizione di colui al quale è stata contestata la violazione, per il caso sia accertata la non commissione; introita la somma nelle proprie casse, sia nel caso in cui il contestatario effettui il pagamento in misura ridotta, sia nel caso in cui venga sottoposto a provvedimento di sanzione.

I prezzi introitati dal comitato provinciale della caccia, a norma del precedente comma quinto, sono destinati alle spese di vigilanza venatoria.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 41.

Integrazione straordinaria del cap. 5360 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 per la realizzazione di interventi assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 23 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione degli interventi assistenziali di cui alla legge 22 marzo 1945, n. 173, ed alla legge 30 ottobre 1955, n. 1067, e autorizzata per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di L. 150.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 5350 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 e mediante l'integrazione di L. 150.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 5360 dello stato di previsione del medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1977, n. 42.

Interventi per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 23 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di procedere alla prima tabellazione delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, nonché per primi e urgenti interventi di conservazione, valorizzazione,

acquisizione e affitto, con introduzione eventuale di pesi e servitù attive e passive, anche di aree non inserite nel piano regionale, che per flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 600 milioni.

La giunta regionale dispone, previa propria deliberazione, gli interventi di cui al comma precedente; salvo che per gli interventi di acquisizione che dovranno essere disposti con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1 si fa fronte, per 100 milioni, con la maggior previsione, di pari ammontare, della dotazione del cap. 110 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 e, per 500 milioni, mediante l'utilizzazione di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, al titolo 2°, sezione 3°, rubrica n. 5, categoria IX beni ed opere, sarà iscritto il cap. 10910, con la denominazione: « Spese per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto di aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, nonché aree che per flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse » e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

Le spese per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno autorizzate con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 agosto 1977

VIGLIONE

(9652)

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 30.**

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale 28 luglio 1976, n. 3336, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese imprevedute per l'anno finanziario 1976.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 16 luglio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1976, n. 7, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale

n. 3336 del 28 luglio 1976 limitatamente al prelevamento della somma di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute a favore del cap. 1759 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 per pari importo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 31.

Contributo alla stazione zoologica di Napoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 16 luglio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, attesi gli scopi esclusivamente scientifici e senza alcuna finalità di lucro, tra cui in particolare quello di favorire il libero svolgimento di ricerche di biologia ed ecologia marina, concede alla stazione zoologica di Napoli, con sede in Napoli, un contributo annuo di 100 milioni di lire per quattro anni, per complessivi 400 milioni di lire.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, provvede a deliberare su quanto concerne:

la designazione del rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione della stazione zoologica e dei titolari dei « tavoli di studio » a disposizione della Regione, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello statuto della stazione medesima;

la concessione del contributo annuale e le relative modalità di erogazione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per l'anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 784: « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 e mediante la iscrizione della somma di lire 100 milioni al cap. 177: « Contributo alla stazione zoologica di Napoli » dello stato di previsione medesimo.

Per ciascuno degli anni successivi, l'onere è stabilito in lire 100 milioni e ad esso si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dello stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 32.

Istituzione della consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 16 luglio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione che opera nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, la regione Campania, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

La Regione, concede, altresì, sovvenzioni alle forme associative della cooperazione per favorirne l'inserimento nei programmi di sviluppo economico produttivo della Regione, per sollecitarle ad applicare rapporti sociali ispirati ai principi della cooperazione a carattere mutualistico.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è istituita presso l'assessorato competente la consulta regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania.

Art. 2.

La consulta regionale di cui all'art. 1 è composta:

a) dall'assessore alla programmazione economica che la presiede e dagli assessori che sovrintendono ai servizi che svolgono funzioni nei settori d'intervento della cooperazione;

b) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo all'A.G.C.I. (Associazione generale cooperative italiane) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla C.C.I. (Confederazione cooperative italiane) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla L.N.C.M. (Lega nazionale cooperative e mutue) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;

e) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;

f) da un rappresentante dell'ente di sviluppo in agricoltura;

g) da un rappresentante dell'ente regionale di sviluppo per l'artigianato;

h) da tre esperti di problemi della cooperazione designati dal consiglio regionale con votazione limitata a due nominativi;

i) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Esplora la funzione di segretario un funzionario dell'assessorato alla programmazione economica.

Art. 3.

La consulta regionale ha i seguenti compiti:

a) proporre alla giunta regionale tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

b) esprimere pareri sugli schemi di disegni di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;

c) concordare con la giunta regionale i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative decise dalla giunta medesima;

d) esprimere parere sui piani regionali di concessione secondo quanto previsto dall'art. 9 della presente legge;

e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dalla giunta regionale.

Art. 4.

La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e quante altre volte il presidente per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un terzo dei componenti.

Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza pari a L. 10.000 per ogni seduta e in ogni caso per non più di tre sedute per ciascun mese.

Art. 5.

La giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, dell'art. 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta:

a) per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione di quadri dirigenti intermedi ed ausiliari, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica ed amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione;

b) per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, viaggi di studio, utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per la organizzazione di manifestazioni di attività di propaganda e divulgazione cooperativistica, per sostenere lo sviluppo ed il funzionamento delle proprie strutture territoriali, nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Campania.

Possono essere, altresì, considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.

Art. 6.

La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni cooperative di cui all'art. 5 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

Art. 7.

L'amministrazione regionale, è autorizzata, inoltre, a sostenere spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

l'assegnazione di borse di studio ed i premi scolastici;

la stampa e la propaganda cooperativa;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Art. 8.

Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 5 della presente legge, i presidenti degli organismi associativi regionali di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 2 sono tenuti a presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno alla giunta regionale.

Per l'anno in corso la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 5 indicato al primo comma.

Art. 9.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di concessione delle sovvenzioni, delibera la concessione del contributo e ne indica le modalità di erogazione.

Art. 10.

Le organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'art. 5 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura delle attività finanziate, una dettagliata relazione sul programma svolto, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

Art. 11.

Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta alla giunta regionale.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, la giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

Art. 12.

I contributi e gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi e gli interventi previsti dalle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 60, recante: «Interventi a favore della cooperazione agricola» e 10 gennaio 1975, n. 1, recante: «Contributi per favorire la realizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell'associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali», nè con altri contributi ed interventi previsti da altre leggi regionali sulla cooperazione.

Qualora il programma di attività di cui all'art. 8 della presente legge preveda anche iniziative finanziabili in base alla legislazione per settore in favore di cooperative di cui al comma precedente, esso deve riportare l'indicazione della fonte legislativa specifica e dell'importo di spesa previsto; la giunta regionale valuterà di volta in volta quale finanziamento sia più compatibile con l'iniziativa anche in relazione ai programmi globali di attività.

Art. 13.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito per l'anno 1977 in lire 150 milioni, di cui lire 120 milioni per le sovvenzioni previste all'art. 5, lire 15 milioni per le iniziative di cui all'art. 7 e lire 15 milioni per le spese di funzionamento della consulta.

A detto onere si provvede mediante prelievo della somma di lire 150 milioni dal cap. 784: «Fondo globale per le spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, che si riduce di pari importo, e la iscrizione della somma di lire 150 milioni nel cap. 399, del medesimo stato di previsione, di nuova istituzione, con la denominazione «Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania - Spesa per la consulta regionale della cooperazione».

Per gli anni finanziari successivi l'onere farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1977, n. 33.

Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 16 luglio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, la regione Campania è autorizzata ad erogare in favore dell'ente per le ville vesuviane, il contributo annuo di lire 200.000.000 (duecentomilioni) per il 1976 e per ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino al 1980.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si provvede, per il 1976, mediante riduzione di L. 200.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 3633 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976; «Fondo occorrente per far fronte a spese in conto

capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso» e mediante l'iscrizione della somma di L. 200.000.000 nel cap. 3182 - titolo II - sezione X, del medesimo stato di previsione: « Contributo all'ente per le ville vesuviane per la conservazione, il restauro, la valorizzazione delle medesime (legge regionale 10 aprile 1975, n. 16) ».

Per gli anni dal 1977 al 1980 si provvede per L. 200.000.000, per ogni anno di rifinanziamento, con i corrispondenti stanziamenti sullo stesso stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 luglio 1977

RUSSO

(9600)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 34.

Approvazione dello statuto della comunità montana del Mingardo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 23 luglio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana del « Mingardo », nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 luglio 1977

RUSSO

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 35.

Modifica al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 29 del 14 maggio 1975 recante: « Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 23 luglio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, concernente: « Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione » è così modificato:

« Allo scopo di predisporre lo schema del piano di coordinamento territoriale e di sviluppo economico è istituito, in via

provvisoria, a decorrere dalla concreta costituzione dell'ufficio stesso, e per la durata massima di diciotto mesi, l'ufficio del piano sotto la diretta sovrintendenza del presidente della giunta ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 luglio 1977

RUSSO

(9601)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 36.

Contributo agli ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle organizzazioni dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi provvede la regione Campania, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Art. 2.

In attesa di un piano regionale di riorganizzazione del settore la regione Campania è autorizzata a concedere agli ospedali riuniti di Napoli la erogazione di una somma fino a lire 200 milioni, quale contributo per l'anno 1977 e retro, nelle spese per il convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e del trasporto degli infermi.

Il contributo di cui sopra sarà concesso ad avvenuta presentazione, da parte degli ospedali riuniti di Napoli, del rendiconto.

Il trasporto degli infermi dovrà avvenire applicando le tariffe operate dalla Croce rossa italiana.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 200 milioni per il 1977 si provvede mediante riduzione di pari ammontare per lo stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni al cap. 642, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: « Contributo agli ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi ».

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 37.

Norme transitorie per l'assunzione di manodopera ai fini della esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di riforestazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le amministrazioni incaricate della gestione dei suddetti beni, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e gli altri enti e amministrazioni delegati e abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, ad eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico-agrarie e di riforestazione, possono impiegare, per dette opere, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle regione Campania.

Napoli, addì 26 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977, n. 38.

Programma di pronto intervento nel settore della bonifica montana e della riforestazione per l'anno 1977.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania al fine di perseguire una razionale utilizzazione delle risorse ambientali, e l'esaltazione delle potenzialità produttive delle diverse aree territoriali, in attesa di un'organica normativa regionale nel settore della bonifica montana e della riforestazione da emanarsi entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attua per l'esercizio 1977 un programma di pronto intervento.

Art. 2.

Nei comprensori di bonifica montana, nei bacini montani classificati ai sensi della legge e nei terreni sottoposti a vincolo ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono posti a totale carico della Regione, in quanto necessari ai fini della bonifica e della sistemazione dei territori montani, tutti gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e 24, 26, 27 e 28 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con particolare riguardo alle seguenti opere:

- a) rimboscimento di terreni nudi, ricostituzione di boschi deteriorati e completamento delle opere di riforestazione eseguite nei precedenti esercizi;
- b) sistemazione idraulico-forestale;

c) consolidamento delle dune e sabbie mobili nei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

d) ricerca, raccolta ed utilizzazione delle acque, ivi compresi i laghi collinari, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso;

e) viabilità di bonifica montana e di servizio forestale;

f) potenziamento e ampliamento dei vivai forestali.

Art. 3.

Le opere di cui al precedente art. 2 sono eseguite in concessione dalle comunità montane e dagli altri enti abilitati per legge a svolgere funzioni di bonifica montana, nonché, in economia a cura degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Sono da considerare prioritari i progetti presentati dalle comunità montane.

Art. 4.

Alle comunità montane, a enti specializzati, a istituti universitari e a tutti gli enti abilitati per legge a svolgere funzioni di bonifica montana possono essere concessi contributi fino al limite del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per la esecuzione di studi, indagini e ricerche relative alle opere di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al precedente art. 3 e gli ispettorati ripartimentali delle foreste, ciascuno per i territori di competenza, dovranno far pervenire alla giunta regionale organiche proposte ai fini della formulazione del programma di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Allo scopo di consentire la necessaria continuità degli interventi di riforestazione e bonifica montana già attuati nei precedenti esercizi ed indispensabile anche ai fini sociali per assicurare l'occupazione del bracciantato agricolo, contestualmente alla presente legge, viene approvata l'allegata tabella A concernente il riparto dei fondi disposti dalla presente legge tra le province della Campania per l'esercizio 1977.

La giunta regionale è autorizzata a formulare e attuare, sentite le comunità montane, per le opere interessanti il territorio di loro competenza e previo parere della III commissione consiliare permanente, il programma di pronto intervento di cui all'art. 1 della presente legge.

Il programma di pronto intervento, formulato sulla base del riparto dei fondi di cui alla predetta tabella è articolato in piani esecutivi contenenti:

- a) i criteri seguiti per la utilizzazione dei fondi per le diverse categorie di opere e iniziative di cui all'art. 2 e per la individuazione dei progetti e lavori ammessi al finanziamento;
- b) l'elenco delle opere e dei lavori ammessi al finanziamento.

Art. 7.

I progetti esecutivi relativi alle opere di cui al precedente art. 2 e per importi fino a lire 200 milioni non sono sottoposti ad alcun parere tecnico, qualora siano predisposti dagli uffici periferici dell'amministrazione regionale o dagli uffici tecnici degli enti abilitati a svolgere funzioni di bonifica montana. In questo ultimo caso sarà necessaria soltanto la preventiva istruttoria dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Negli altri casi e qualora l'importo dei lavori superi il predetto limite, i progetti sono sottoposti al parere tecnico dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale, previa istruttoria degli ispettorati ripartimentali delle foreste. I comitati tecnici sono tenuti ad esprimere il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione degli atti di progetto.

Il presidente della giunta o l'assessore al servizio foreste da lui delegato, provvede con decreto alla approvazione dei progetti esecutivi, alla concessione dei lavori ed alla relativa assegnazione dei fondi.

Il provvedimento di approvazione e di concessione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Con il provvedimento di approvazione e di concessione devono essere previste tutte le norme da osservare nell'esecuzione dei lavori e, in particolare, quelle riguardanti i sistemi di aggiudicazione, il termine di inizio e di ultimazione dei lavori e delle procedure espropriative.

Con analoga procedura sono approvate le perizie suppletive e di variante.

I progetti esecutivi di cui all'art. 2 possono contemplare spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'allestimento dei progetti stessi, alla conduzione dei lavori e alla loro collaudazione, ancorché previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio della regione Campania.

I lavori di somma urgenza, resi necessari da cause imprevedute ed imprevedibili, possono essere eseguiti dagli enti concessionari e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, su parere o richiesta dei predetti ispettorati.

La perizia esecutiva dovrà essere presentata per la approvazione entro trenta giorni dalla data di autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Art. 8.

Per i lavori da eseguirsi in economia dagli ispettorati ripartimentali delle foreste con il decreto di affidamento dei lavori è disposto l'accreditamento dei fondi necessari, la cui gestione e sottoposta a controllo successivo esercitato dalla giunta regionale in sede di presentazione di rendiconti trimestrali.

Il rendiconto finale dovrà essere corredato dal certificato di collaudo di cui al successivo art. 9.

Per le opere la cui esecuzione è affidata in concessione agli enti di cui al precedente art. 3, e che sono sottoposte alla sorveglianza degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, con il decreto di concessione sarà disposto che, ad intervenuta notificazione dell'inizio dei lavori, venga accreditato all'ente interessato l'intero ammontare del finanziamento regionale.

I fondi sono versati su appositi conti correnti intestati agli enti presso i propri tesorerieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine alla destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al presente articolo provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente, il quale è obbligato a versare annualmente in conto entrate della Regione gli interessi attivi maturati su detti conti correnti.

E' fatto obbligo agli enti interessati di presentare l'apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro eseguito, con la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate, corredato dalla relativa documentazione di spesa e del certificato di collaudo di cui all'art. 9. Detto rendiconto è approvato dalla giunta regionale.

Al rendiconto deve essere allegata la quietanza relativa al versamento della eventuale somma economizzata, nonché dei versamenti degli interessi attivi di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 9.

Ai pagamenti si provvede sulla base dei certificati rilasciati dai direttori dei lavori e vistati dal coordinatore dell'ufficio su stati di avanzamento dei lavori stessi.

Per le opere in concessione, gli stati di avanzamento, qualora riguardino lavori di difficile misurazione, a preminente carattere culturale e di durata pluriennale dovranno essere vistati anche dagli ispettorati ripartimentali delle foreste posti alla sorveglianza dei lavori.

Le opere sono sottoposte a collaudo finale da effettuarsi da un funzionario tecnico, con specifica competenza professionale, incaricato dall'assessore per le foreste che ne vista le risultanze.

Art. 10.

Alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dal precedente art. 4 provvede la giunta regionale previa istruttoria del servizio foreste.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in lire 10.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: « Fondo globale per le spese di investimenti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante iscrizione della somma di lire 10.000 milioni al cap. 280, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione: « Programma di pronto intervento nel settore della bonifica montana e della riforestazione per l'anno 1977 ».

Art. 12.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 luglio 1977

RUSSO

ALLEGATO A

TABELLA DI RIPARTO DEI FONDI DISPONIBILI PER L'ESERCIZIO 1977

Ripartizione dei fondi occorrenti per opere di riforestazione e di bonifica montana tra le varie province:

	Importi	%
Avellino	2.475.000.000	24,75
Benevento	2.079.000.000	20,79
Caserta	1.188.000.000	11,88
Napoli	891.000.000	8,91
Salerno	3.267.000.000	32,67
Totali	9.900.000.000	

Fondi assegnati per la realizzazione di altre opere di bonifica montana

Contributi per indagini e studi a comunità montane e altri enti (art. 5) 100.000.000 1,00

Contributi per rimboscamenti volontari (art. 4) accantonamento per interventi di somma urgenza (art. 11)

Totale generale 10.000.000.000 100,00

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1977, n. 39.

Corsi straordinari per il personale paramedico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, al fine di dare concreta attuazione al disposto di legge statale n. 555 del 10 agosto 1976 relativa ai corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania, dispone l'integrazione economica del contributo previsto dall'art. 2 della legge stessa.

Art. 2.

Agli allievi per ogni giorno di effettiva presenza ai corsi, è corrisposta, in aggiunta all'indennità prevista dalla legge n. 555, una integrazione di L. 3.180 per ciascuna giornata.

Art. 3.

Salvo i diritti quesiti in relazione a concorsi già effettuati e i casi di comprovata necessità accertati dalla giunta, sentita la commissione consiliare competente, è fatto obbligo alle amministrazioni ospedaliere di soprassedere ad assunzioni o copertura di posti in organico di personale paramedico fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1977 in L. 1.000.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 503 dello stato di previsione della spesa per il 1977, previamente integrato della somma di lire 1 miliardo, mediante prelievo di pari ammontare dal cap. 497 del medesimo stato di previsione, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1977, n. 40.**Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I**INIZIATIVE FORMATIVE****FINALITÀ E MODALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE****Art. 1.**

La regione Campania con la presente legge, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, detta norme per la formulazione, il finanziamento, l'attuazione ed il controllo dei programmi di formazione professionale destinati alla collettività in generale ed ai lavoratori in particolare ed orientati agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo della regione Campania.

La formazione professionale è un servizio gratuito prestato dalla Regione.

Art. 2.

Le iniziative di formazione professionale attuate o promosse dalla Regione vanno riferite alle linee del programma economico regionale ed alle scelte di assetto del territorio e sono finalizzate alle esigenze dell'occupazione nelle attività, agricole, industriali, artigiane, commerciali, del turismo e dei servizi sociali.

La Regione adotta per le attività della formazione professionale, il metodo della programmazione triennale articolata in piani annuali ed assicura la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali, sia ai momenti programmatori che a quelli gestionali.

Art. 3.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, per le finalità di cui all'art. 2, attua e promuove:

a) studi, ricerche e documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, nonché servizi per la elaborazione, la produzione e la sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi e servizi di orientamento professionale;

b) corsi di qualificazione rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;

c) corsi di specializzazione e di aggiornamento rivolti ai lavoratori occupati che intendano evolvere la loro preparazione;

d) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti a lavoratori disoccupati o precariamente occupati che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;

e) corsi di aggiornamento per quadri intermedi di ogni settore produttivo;

f) corsi di aggiornamento del personale addetto alle attività di formazione professionale;

g) progetti speciali previsti dalla legge 8 novembre 1973, n. 736, nonché programmi e sperimentazioni da realizzare con l'intervento del Fondo sociale europeo;

h) ogni altra attività che rientri nelle finalità della presente legge e favorisca il diritto al lavoro.

La Regione realizza altresì organici programmi di insegnamento complementare per apprendisti di cui alla legge 19 novembre 1955, n. 25, e successive modificazioni, nonché per detenuti.

Essa promuove inoltre programmi per l'inserimento nei normali corsi di formazione e qualificazione professionale di invalidi, handicappati e disadattati.

Art. 4.

Le attività formative di cui all'art. 3 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionale nella Regione, nonché su tutto il territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi, definisce:

il profilo professionale e le relative capacità tecnico-professionali da conseguire;

i requisiti di ammissione al ciclo;

la durata del ciclo formativo;

le attrezzature;

le prove finali;

i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

Il consiglio regionale in sede di approvazione del piano triennale su proposta della giunta, nel rispetto della libertà delle metodologie, adotta i criteri generali cui devono adeguarsi gli ordinamenti didattici dei corsi.

Art. 5.**Prove finali - Attestati e diplomi**

Tutti i cicli formativi si concludono con prove finali di valutazione.

I criteri di ammissione alle prove, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami, sono disciplinati dal regolamento, avuto riguardo alla legislazione statale in materia.

Agli allievi che superano le prove finali viene rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido agli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146.

Agli allievi dei corsi, che non comportano l'attribuzione di una specifica qualifica, viene rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 6.**Le strutture formative
Riconoscimento di iniziative**

La Regione attua gli interventi previsti nei piani triennali ed annuali di cui alla presente legge attraverso:

a) centri regionali di formazione professionale;

b) centri di formazione professionale istituiti dai comuni, dai loro consorzi e dalle comunità montane;

c) centri di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, delle associazioni democratiche dei lavoratori che vantino esperienze significative di formazione professionale sul territorio nazionale, delle organizzazioni di categoria dei lavoratori autonomi più rappresentative, nonché centri di altri enti che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale.

Il materiale e le attrezzature degli istituti professionali dello Stato possono essere utilizzati per le attività formative attuate dalla Regione.

La Regione può inoltre, previo parere delle amministrazioni provinciali, riconoscere corsi svolti a cura di aziende o di organizzazioni diverse dai centri di cui al comma precedente purché sussistano adeguate garanzie di idoneità organizzativa e di congruità dei mezzi rispetto ai programmi perseguiti.

Per i corsi aziendali il riconoscimento è in ogni caso subordinato all'accertamento che trattasi di attività formative espressamente previste in accordi sindacali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L.

Il riconoscimento è accordato su istanza del soggetto organizzatore dei corsi corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

Gli allievi dei corsi come innanzi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali per il conseguimento degli attestati di qualifica presso i centri regionali.

Art. 7.

Il piano triennale

Il piano triennale, finalizzato agli scopi di cui alla presente legge, è approvato dal consiglio regionale.

Esso stabilisce:

a) le linee di intervento in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione fissando le priorità per settori di intervento e con riferimento agli ambiti territoriali;

b) la previsione globale di spesa ripartendola per esercizi finanziari e per settori di intervento secondo le esigenze del territorio e della mobilità del lavoro;

c) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento e riconversione delle strutture e dei centri regionali nonché alla costruzione di nuove sedi;

d) le iniziative per l'aggiornamento del personale insegnante operante nei centri regionali e nei centri terzi e le relative modalità di attuazione;

e) la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori d'intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;

f) la misura dell'intervento da attuarsi rispettivamente con le strutture proprie della Regione ovvero con quelle di altri enti pubblici o privati.

Il piano stabilisce inoltre i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli altri interventi, indagini e ricerche previsti dal precedente art. 3.

Art. 8.

Fino all'attuazione dei comprensori, le amministrazioni provinciali, con delibera consiliare formulano proposte per il piano triennale sentite i comuni, le comunità montane, i consigli distrettuali scolastici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, le associazioni democratiche dei lavoratori di cui alla lettera c), dell'art. 6, gli uffici provinciali del lavoro e le camere di commercio, industria ed agricoltura.

Per l'elaborazione delle proposte le amministrazioni provinciali svolgono indagini:

a) sullo stato delle strutture formative nell'ambito provinciale;

b) sui programmi di attività formativa svolti nell'esercizio precedente;

c) sullo stato della scolarizzazione, anche in rapporto alla riforma della scuola secondaria superiore;

d) sulla situazione occupazionale, sull'emigrazione e sulla iscrizione ai collocamenti;

e) sull'aggiornamento dei profili formativi in relazione alle esigenze del mercato del lavoro;

f) ai fini della determinazione del fabbisogno di risorse occorrenti per l'attuazione delle proposte di attività formativa.

La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 13, predisponde lo schema di piano triennale e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 9.

Potenziamento e ristrutturazione dei centri

Unitamente al piano triennale il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi.

I beni mobili realizzati con contributo della Regione restano di proprietà della stessa e sono inalienabili e vincolati nella destinazione alla formazione professionale.

I beni immobili sono inalienabili e vincolati nella destinazione alla formazione professionale.

Gli interventi previsti nel programma dovranno riferirsi per il 70% ai centri regionali e per il 30% a quelli di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 6.

La finalizzazione e le modalità di utilizzazione dei contributi finanziari assegnati saranno determinate con apposite convenzioni.

Art. 10.

Piano annuale

Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, determina l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell'ambito della previsione globale di finanziamento triennale, nonché i settori d'intervento, il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, le quote di intervento da attuarsi rispettivamente con le strutture proprie della Regione ovvero con quelle di altri enti pubblici o privati, l'ammodernamento od ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei centri, il riparto delle disponibilità tra le amministrazioni provinciali ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 12.

In relazione al piano viene fissato per ogni centro l'organico del personale docente e non docente per il quale il finanziamento avviene su preventivo, evitando ogni sperequazione economica e normativa.

Il piano fissa, altresì, ripartendoli per province — secondo le esigenze del territorio e della mobilità del lavoro di cui al piano triennale — il numero, il tipo e l'inizio ed il termine dell'attività corsuale, la loro sede, le qualifiche, il numero degli allievi, il numero delle ore, l'entità del finanziamento per ciascun corso nell'anno di competenza, i termini e le modalità delle convenzioni da stipulare nel caso di corsi affidati ad altri enti pubblici o privati.

Con le stesse modalità di cui all'art. 8, in attuazione degli obiettivi, delle previsioni e dei criteri fissati dal piano triennale, le amministrazioni provinciali trasmettono entro il 30 aprile alla giunta regionale le proposte per il piano annuale.

La giunta regionale, sentita la commissione consultiva predispose lo schema di piano annuale e lo trasmette entro il 15 giugno al consiglio regionale che lo approva entro il termine del 15 luglio.

Nella deliberazione consiliare dovranno essere indicati per ogni corso:

l'ente gestore e la relativa sede;

la sede dei locali adibiti all'attività formativa affidata e, per le attività di formazione in agricoltura, le dislocazioni di unità didattiche mobili;

la data di inizio e di conclusione del corso, il numero delle ore e degli allievi previsti, nonché il numero dei docenti impegnati;

l'onere finanziario previsto.

Con la detta deliberazione consiliare le amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare, a norma del regolamento di attuazione, le convenzioni di affidamento con i singoli enti.

Art. 11.

Attività formative affidate ad enti terzi

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative e gli enti di cui al punto c) del primo comma dell'art. 6 che aspirino ad ottenere per i centri di propria istituzione e gestione l'affidamento di corsi previsti dal piano annuale, rivolgono istanza al presidente dell'amministrazione provinciale entro il termine improrogabile del 15 luglio.

Le istanze di affidamento, corredate dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, dovranno contenere espressa preventiva dichiarazione di accettazione di tutte le clausole della convenzione tipo di cui al regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Delega delle funzioni

Le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani annuali di cui all'art. 10 della presente legge, nonché quelle di controllo didattico-amministrativo su tutte le attività formative, sono delegate ai comprensori e fino all'attuazione degli stessi alle amministrazioni provinciali.

Le amministrazioni provinciali presenteranno alla giunta regionale entro il 15 ottobre il conto consuntivo relativo allo esercizio della delega con riferimento al decorso anno formativo.

Art. 13.*Commissione consultiva*

Presso la giunta regionale è costituita la commissione consultiva per le attività di formazione professionale composta:

- dal presidente della giunta regionale che la presiede;
- dall'assessore al lavoro e formazione professionale, con funzione di vice presidente;
- dall'assessore alla pubblica istruzione;
- dai presidenti delle amministrazioni provinciali;
- da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative in sede regionale;
- dal soprintendente scolastico regionale;
- da un rappresentante delle associazioni democratiche dei lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 6;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dei lavoratori di lavoro del settore industria, servizi e agricoltura;
- da tre rappresentanti dei coltivatori diretti, nonché due rappresentanti degli artigiani designati dalle relative organizzazioni professionali;
- da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
- dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
- da tre rappresentanti del personale in servizio nei centri regionali di formazione professionale di cui almeno uno del livello direttivo;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale degli enti terzi;
- da un funzionario dell'assessorato alla formazione professionale con funzioni di segretario.

I componenti la commissione regionale vengono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione delle organizzazioni più rappresentative e degli uffici interessati e durano in carica due anni.

La commissione consultiva regionale esprime pareri sulle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali, e le coordina secondo le esigenze del piano triennale e dei singoli piani annuali. Formula altresì osservazioni ed esprime pareri su ogni questione inerente la formazione professionale.

Art. 14.*Organizzazione dei centri regionali*

I centri regionali svolgono attività formative nell'ambito dei piani triennali ed annuali.

La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali in relazione ai detti piani, fissa per ogni centro l'organico del personale, i beni mobili, le attrezzature, i laboratori ed ogni servizio necessario per l'attuazione dei programmi di intervento.

Il personale operante nei centri può essere annualmente trasferito o avviato ad attività di aggiornamento e riqualificazione, con le modalità e le garanzie fissate dalla legge.

Art. 15.*Comitato di gestione sociale*

Presso ogni centro regionale di formazione professionale è costituito, entro il 30 ottobre di ogni anno, un comitato per la gestione sociale del centro stesso di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del comune dove ha sede il centro;
- b) un rappresentante del consiglio del distretto scolastico competente del territorio;
- c) il direttore del centro;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dalla Federazione unitaria;
- e) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi interessate al settore di attività del centro, designato dalle organizzazioni stesse;
- f) un rappresentante delle comunità montane per i centri che hanno sede nei comuni montani.

Le amministrazioni provinciali richiedono le designazioni dei rappresentanti di cui al comma precedente.

Fanno altresì parte del comitato di gestione sociale:

- a) un rappresentante delle famiglie degli allievi di età inferiore ai 15 anni;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dal personale docente e non docente addetto al centro;
- c) un rappresentante degli allievi per ciascun corso, fino ad un massimo di tre rappresentanti.

Il comitato di gestione sociale è costituito con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale.

Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato o eletto la propria rappresentanza.

I rappresentanti vengono eletti con votazione a scrutinio segreto.

I rappresentanti del personale del centro vengono eletti a maggioranza da tutto il personale.

I rappresentanti degli allievi e delle famiglie degli stessi vengono eletti a maggioranza dalle rispettive assemblee.

Gli eletti durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l'anno successivo.

Le assemblee degli allievi e delle famiglie sono valide se sono presenti i due terzi in prima convocazione, rispettivamente dei genitori e degli allievi iscritti; in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, gli intervenuti provvederanno alla nomina dei rappresentanti.

Ai membri del comitato di gestione sociale non compete alcun gettone di presenza o indennità per l'incarico espletato.

Art. 16.*Compiti del comitato di gestione sociale*

Il comitato di gestione sociale, nell'ambito degli indirizzi della Regione in materia di programmazione e di gestione delle attività di formazione professionale, vigila:

sulle modalità di svolgimento delle attività formative previste dal piano annuale;

sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e sull'impiego dei relativi stanziamenti secondo i criteri dell'art. 13, comma primo, della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2;

sulle iniziative per lo sviluppo delle attività e per il miglioramento funzionale del centro ed in particolare su quelle atte a promuovere il collegamento dell'attività del centro con gli enti locali, la scuola, le forze culturali, sociali ed economiche del comprensorio servito;

sulle iniziative pedagogico-didattiche.

Il comitato esprime altresì pareri alle amministrazioni provinciali nella fase di indagini e raccolta dati per la formulazione delle proposte di piano triennale ed annuale riferendo su:

le attività corsuali svolte e programmate (tipologia e durata dei corsi e il numero degli allievi previsti);

le attività di carattere sociale, culturale e paraformative; gli interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture e dei corsi didattici.

Il comitato di gestione sociale tiene i contatti con il consiglio scolastico del distretto.

I verbali delle riunioni sono pubblici.

Art. 17.

Il direttore del centro provvede alla convocazione della prima riunione del comitato ed all'insediamento dei componenti del comitato stesso.

Nella sua prima adunanza il comitato elegge nel proprio seno, fra i componenti non dipendenti della Regione, il presidente ed un vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alle lettere a), b) del primo comma e alla lettera a) del secondo comma di cui al precedente art. 15.

Il presidente convoca il comitato ogni due mesi, in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte normalmente dal segretario del centro che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del comitato l'amministrazione provinciale ne promuove lo scioglimento e dà corso agli adempimenti per la sua ricostituzione.

Art. 18.*Finanziamento dei centri regionali*

Ai centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le altre attività correlate.

L'assegnazione e l'erogazione dei fondi è effettuata dalle amministrazioni provinciali con decreto del presidente, tenuto conto delle previsioni di spesa del piano.

Sono amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali le spese per il personale di ruolo dei centri regionali, nonché le spese per canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di assicurazione, manutenzioni straordinarie ai locali.

Per tutte le altre spese elencate nello stato di previsione, relative al funzionamento del centro ed allo svolgimento delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del centro, sentito il comitato di gestione, ai sensi del precedente art. 16.

Art. 19.

Requisiti dei centri terzi

In attuazione dei piani triennali ed annuali le amministrazioni provinciali affidano lo svolgimento di attività formative anche ai centri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, a condizione che detti centri:

a) siano alloggiati in locali che presentino i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica e dai regolamenti igienico-edilizi-comunali. Le attività di formazione professionale in agricoltura possono essere svolte attraverso unità didattiche mobili, purché provviste delle attrezzature adeguate alle attività formative stesse;

b) siano adeguatamente attrezzate in relazione ad una o più delle attività formative rientranti nel piano triennale; ai relativi ordinamenti didattici e metodologici ed alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) si avvalgano dell'opera di un corpo di docenti teorici e pratici quantitativamente e qualitativamente idoneo allo svolgimento delle mansioni didattiche connesse alle attività formative proprie del centro;

d) rispondano a tutte le altre condizioni fissate dai piani triennali ed annuali.

Gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente competono rispettivamente:

al comune per i locali ed alle amministrazioni provinciali ed alle comunità montane per le attrezzature;

all'amministrazione provinciale in relazione al consuntivo per l'attività svolta dal centro nei precedenti anni formativi.

La sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) è accertata dalla commissione paritetica di cui all'accordo sindacale nazionale per i dipendenti dei centri di formazione professionale del 31 luglio 1974.

Art. 20.

Finanziamento degli enti

Per lo svolgimento dei corsi in affidamento i finanziamenti agli enti gestori sono erogati dalle amministrazioni provinciali con riferimento alle:

retribuzioni del personale e relativi oneri sociali, in relazione al piano col quale viene fissato per ogni centro l'organico del personale docente e non docente;

spese di organizzazione;

spese per il materiale didattico.

Ai detti enti possono essere corrisposti contributi nel quadro del programma di potenziamento e rinnovamento di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 21.

La gestione dei corsi in affidamento è disciplinata in conformità degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Il comitato di gestione sociale esprime pareri sulla formazione del bilancio e sulla sua gestione nonché sui rendiconti consuntivi.

I bilanci ed i rendiconti consuntivi sono pubblici.

Art. 22.

Albo regionale del personale degli enti

Per il personale docente e non docente, la commissione paritetica, prevista dal contratto nazionale dei dipendenti degli enti, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, compila l'albo regionale secondo graduatorie da stabilirsi in sede di contrattazione sindacale.

All'albo regionale possono iscriversi, secondo le graduatorie, quanti, avendone i titoli aspirino all'insegnamento nei centri di formazione professionale.

Gli enti dovranno assumere personale docente e non docente soltanto attraverso l'albo regionale.

La commissione paritetica controlla ed aggiorna l'albo regionale, esercita il controllo sulle assunzioni, esprime parere sulle controversie di lavoro.

I requisiti per l'inclusione nell'albo regionale saranno fissati dal regolamento di attuazione.

La titolarità di altro rapporto di lavoro è incompatibile con l'inclusione nell'albo.

Art. 23.

Aggiornamento e riqualificazione del personale didattico

La giunta regionale, attraverso convenzioni con le università statali, con gli istituti tecnici e professionali di Stato ed enti pubblici specializzati nelle attività culturali, formative e di ricerca, sentite le organizzazioni sindacali, elabora almeno ogni due anni, programmi annuali per corsi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale insegnante, da svolgersi presso le università, gli istituti tecnici e professionali di Stato ed enti pubblici specializzati.

Art. 24.

Le attività di formazione professionale per le professioni sanitarie ausiliarie saranno disciplinate con apposita legge.

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 25.

Il personale docente ed amministrativo dei centri regionali di formazione professionale, inquadrato nei livelli funzionali della carriera esecutiva, per effetto dell'art. 38, della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, viene collocato nel livello immediatamente superiore, con riconoscimento per intero dell'anzianità pregressa, purché in possesso del titolo di studio richiesto e già utilizzato in mansioni proprie della carriera superiore.

Il personale docente tecnico-pratico, in possesso di licenza media o titolo equipollente, inquadrato nel livello esecutivo, viene collocato, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, nel livello funzionale immediatamente superiore.

Con la medesima decorrenza, è collocato nella carriera immediatamente superiore, previa prova di accertamento qualitativo, il personale ausiliario, che svolge o abbia svolto per almeno due anni mansioni di docenza tecnico-pratica.

Art. 26.

Il personale in servizio a tempo indeterminato nei centri di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 6, è assorbito, in caso di chiusura di detti centri, dai centri regionali, da quelli istituiti dalle province, dai comuni o loro consorzi, dalle comunità montane per la costituzione o l'ampliamento dei relativi organici.

Art. 27.

Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge le elezioni dei rappresentanti del personale, delle famiglie degli allievi saranno indette, entro il 15 ottobre 1977, dai direttori dei centri e dovranno essere precedute da apposite assemblee.

Art. 28.

Regolamento di attuazione

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenterà al consiglio regionale una proposta di regolamento di attuazione che prescriva:

modalità di svolgimento delle prove finali per i corsi dei centri regionali, di quelli gestiti in affidamento e di quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 6 della presente legge;

modalità di svolgimento per le attività corsuali e connesse prescrizioni didattiche e disciplinari valide per tutti i centri di cui all'art. 3;

disposizioni in materia amministrativa e contabile per la gestione dei centri regionali, nonché circa gli orari di lavoro e i trasferimenti del personale;

regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le amministrazioni provinciali;

dettaglio mansionario per tutto il personale impegnato nei centri regionali di formazione professionale;

modalità e contenuto delle istanze da parte degli enti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 per l'acidamento dei corsi e l'obbligo di allegare alle dette istanze: lo statuto dell'ente — una relazione sui profili professionali e obiettivi formativi che si intendono perseguire con il progetto e la loro correlazione con individuate esigenze del mondo del lavoro e con i bisogni formativi dell'utenza — il preventivo di spesa analitico su conforme modello fornito dall'assessorato regionale alla formazione professionale — l'attestazione del comune in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 — la planimetria della sede in cui è previsto lo svolgimento delle attività proposte — l'elenco completo delle attrezzature a disposizione;

i termini del rapporto da instaurarsi, per l'affidamento dei corsi, tra le amministrazioni provinciali e gli enti, con particolare riferimento alla convenzione tipo con la quale si dovrà prevedere:

la gestione sociale dei corsi in applicazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge;

i controlli ai quali debbono sottostare i centri in materia di osservanza delle prescrizioni di legge, di regolamento e di tutti i termini della convenzione e le sanzioni per i casi di inosservanza;

l'applicazione integrale degli accordi sindacali vigenti nel settore della formazione professionale;

le scadenze e le altre modalità per la corresponsione agli enti gestori dei finanziamenti previsti dal piano annuale.

Art. 29.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

La spesa per il potenziamento e rinnovamento dei centri di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 6 della presente legge e delle relative attrezzature è stabilita per l'anno 1977 in lire 210 milioni. All'onere relativo si provvede mediante prelievo dal cap. 497 «Finanziamenti in favore di enti riconosciuti idonei alla gestione di centri e di corsi di formazione professionale» dello stato di previsione della spesa per il 1977, che si riduce di pari importo, e la istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 504: «contributi per il potenziamento e rinnovamento dei centri professionali di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 6, della legge regionale: «normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale» e delle relative attrezzature, con lo stanziamento di lire 210 milioni.

Alla spesa per il potenziamento e rinnovamento dei centri regionali si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 45 dello stato di previsione della spesa per il 1977, previamente integrato della somma di lire 300 milioni, mediante prelievo di pari ammontare del cap. 785: «Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» del medesimo stato di previsione, che si riduce di pari importo.

Alla spesa per il rinnovo delle attrezzature dei centri regionali si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 489 dello stato di previsione della spesa per il 1977.

Agli oneri derivanti per gli anni successivi dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1977, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, concernente: «Istituzione delle comunità montane in Campania».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 6 agosto 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 15 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, è sostituito dal seguente:

Le comunità montane, ai sensi del comma ottavo dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, entro il 30 settembre di ogni anno, presenteranno alla Regione per la relativa approvazione, programmi-stralcio annuali in armonia con il piano zonale di cui al precedente art. 13.

Nelle more dell'elaborazione ed approvazione del piano zonale di cui al precedente art. 13, ciascuna comunità montana presenterà alla Regione per la relativa approvazione, negli stessi termini di cui al comma precedente, un programma annuale per la utilizzazione dei fondi ad essa spettanti in base alla ripartizione di cui al successivo art. 20.

Il programma annuale, elaborato secondo le indicazioni fornite dalla Regione nel rispetto delle finalità fissate dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, viene approvato, previo il parere della commissione consultiva competente, dalla giunta regionale ed attuato dalla comunità montana secondo le norme fissate dal proprio statuto.

Il programma annuale deve contenere un'illustrazione delle finalità generali e settoriali che con esso si intendono conseguire, corredata dall'elenco delle opere e delle iniziative da realizzare per il raggiungimento delle predette finalità, unitamente alla descrizione e alla previsione di spesa per ciascuna di esse.

La giunta regionale, con lo stesso provvedimento di approvazione, dispone a favore di ciascuna comunità montana l'immediato accreditamento dei fondi relativi.

In sede di prima applicazione della presente legge i programmi di cui al precedente secondo comma possono riguardare le assegnazioni finanziarie riferite a tutto il 31 dicembre 1977.

In attesa della normativa regionale per l'esercizio delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali, per l'approvazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la liquidazione dei progetti, delle perizie, delle opere e dei lavori previsti dai programmi annuali di cui al presente articolo, si applicano nei confronti delle comunità montane le norme recate dagli articoli 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10.

I relativi atti amministrativi della comunità montana sono sottoposti al controllo di cui al successivo art. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 agosto 1977

RUSSO

(9602)